COMUNE DI SOLBIATE OLONA

Provincia di Varese

oggetto

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

AREA EX COMPARTO INDUSTRIALE S.I.R.

Via Mazzini, via Rossini, via Patrioti

proprietario

TIGROS S.P.A. via del Lavoro, 45 21048 SOLBIATE ARNO (VA) Tel. 0331/986111 Fax 0331/986048 P. IVA 12790620152 - C.F. 00753150127

progettista

Arch. LETIZIA MORETTI via del Lavoro, 45 21048 SOLBIATE ARNO (VA) Tel. 0331/986111 Fax 0331/986048

titolo


STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE ED ESCLUSIONE VAS Ambito 1 e 2

Allegato 01a			REVISIONI		
		n.	data	modifiche	
	9	0			
scala	data 12/09/2017				

1-PREMESSA

Il Comune di Solbiate Olona è dotato di strumento urbanistico — P.G.T., adottato con delibera consiliare n. 9 del 16 marzo 2012 e definitivamente approvato in data 21 dicembre 2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 il nuovo strumento urbanistico ha acquisito efficacia il 26 febbraio 2013 con la pubblicazione sul BURL n.10 del 06 marzo 2013.

La proposta di variante in esame è finalizzata, mediante programma integrato di intervento, a consentire alla società proponente di poter insediare, nel primo ambito d'intervento, ubicato tra Via dei Patrioti, Via Rossini e Via Mazzini un intervento commerciale e residenziale, attraverso l'edificazione di nuovi corpi edilizi. Il secondo ambito d'intervento del programma integrato di intervento prevede l'ampliamento, da svilupparsi in lotti funzionale, del centro sportivo esistente nonché la realizzazione di una nuova area feste da ubicarsi tra Via Ortigara e Via ai Ronchi.



Le aree in oggetto sono classificate dal vigente P.G.T. come segue:

- Ambito 1: Ambito territoriale T3 sistemi insediativi ordinari. Artt. 90-91 92 della Disciplina Generale del Piano delle Regole;
- Ambito 2: Piano dei Servizi (Pds 9.0): Localizzazione del Piano dei Servizi
 Servizi Previsti (PdS 11).

L'ambito 1 è stato interessato da un intervento di bonifica di cui è intervenuta la "certificazione di avvenuta bonifica" da parte della competente Provincia di Varese a seguito di provvedimento prot. 133915 del 18/12/2008 (Comune di Solbiate Olona prot. 10593 del 29/12/2008).

La presente relazione, redatta a supporto del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, costituisce il documento attraverso cui determinare se le scelte progettuali in esame inducano sul contesto effetti tali da esigere, previa decisione dell'Autorità Competente, l'attivazione della procedura di VAS.

2-QUADRO NORMATIVO

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) rappresenta uno strumento per analizzare e stimare gli effetti che determinate azioni producono sul territorio, secondo la chiave della sostenibilità.

L'importante concetto di sostenibilità viene introdotto nel 1988 dal *Rapporto Brundtland* della World Commission on Environment and Development (WCED) che utilizza la seguente definizione: «Per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri». Successivamente nel 1992 la Conferenza Mondiale di Rio su «Ambiente e Sviluppo» fissa i requisiti di uno sviluppo locale e globale sostenibile.

Nel 1998 L'Unione Europea propone all'interno del *Manuale per la Valutazione Ambientale di Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi Strutturali dell'Unione Europea* (AA. VV., Commissione europea, DG XI «Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile», Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei fondi Strutturali dell'Unione europea, Environmental Resources Management, London, 1998, pagg. 42-44.) i propri criteri di sostenibilità ambientale:

- 1. ridurre al minimo l'impiego delle risorse energetiche non rinnovabili;
- 2. impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione;
- 3. uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi e/o inquinanti;
- 4. conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi;
- 5. conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche;
- 6. conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali;
- 7. conservare e migliorare la qualità dell'ambiente locale;
- 8. protezione dell'atmosfera;
- 9. sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l'istruzione e la formazione in campo ambientale;

10.promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile.

L'affermarsi della sostenibilità come modello, a cui gli Stati devono uniformarsi al fine di salvaguardare l'ecosistema e le risorse naturali, dimostrò negli anni successivi l'inadeguatezza degli strumenti che finora erano stati utilizzati per indirizzare le politiche e gli interventi ambientali. Fino al momento dell'introduzione della Direttiva 2001/42/CE "Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente", i progetti concernenti opere di rilevante entità venivano sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, nell'ambito della direttiva 85/337/CEE, quando le decisioni relative all'ubicazione o alle scelte alternative di un progetto erano già state prese, rendendo di fatto limitate le possibilità di apportare modifiche sensibili al progetto. La nuova Direttiva si propone di colmare questa lacuna estendendo la valutazione ambientale degli effetti di piani e programmi durante la loro elaborazione.

La valutazione degli impatti prodotti nell'attuazione di piani, programmi e progetti ha visto il consolidarsi di norme che la regolano e disciplinano, a cui i diversi soggetti attuatori devono riferirsi per la stima dei rischi derivanti dall'applicazione di determinate azioni.

Risulta essere molto importante il concetto di trasparenza nella gestione di pratiche di valutazione dei rischi, per il quale le popolazioni devono essere tempestivamente ed accuratamente informate sulle dinamiche e gli sviluppi di tali procedure in modo da poter consentire alla cittadinanza una partecipazione democratica nelle scelte decisionali. La trasparenza di un procedimento è determinata dalla sua capacità di comprovare, attraverso la relativa documentazione reperibile facilmente, la totalità della sequenza logica delle sue fasi ed operazioni. La trasparenza concorre a garantire un processo razionale di formazione delle decisioni e le scelte sono così influenzate e determinate dal contesto socio-politico e culturale in cui maturano.

2.1-Direttiva europea sulla VAS

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) viene introdotta dalla Direttiva europea 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, che configura la VAS quale processo continuo che segue l'intero ciclo di vita del piano, compresa la fase di gestione, allo scopo di "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi [...] che possono avere effetti significativi sull'ambiente".

La VAS ha lo scopo di garantire la sostenibilità del piano, integrando la dimensione ambientale con quella economica e sociale. Essa richiede pertanto la definizione di un percorso integrato, comune a quello di pianificazione, pur mantenendo una propria visibilità, che si concretizza nella redazione del Rapporto Ambientale. Tale Rapporto deve dare conto delle alternative esaminate, delle modalità di Integrazione di azioni sostenibili sotto il profilo ambientale nel piano e delle valutazioni effettuate al fine di pervenire alla decisione finale. Deve inoltre fornire la stima dei possibili effetti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano, indicando, fra l'altro, le misure di mitigazione e compensazione e progettando il sistema di monitoraggio e retroazione del piano stesso. Il Rapporto si conclude con una Sintesi non Tecnica, che ne illustra i principali temi e contenuti in modo sintetico in un linguaggio non tecnico, per facilitarne la divulgazione.

La direttiva 2001/42/CE prevede la partecipazione attiva del pubblico in fase di elaborazione del piano. Richiede altresì che la consultazione delle autorità con specifiche competenze ambientali e dei settori della pubblica amministrazione interessati alla proposta di piano e di Rapporto Ambientale avvenga prima dell'adozione del piano stesso.

La riforma della Valutazione di impatto ambientale effettuata dal Dlgs 16 giugno 2017, n. 104, testo che modifica in modo pressoché integrale la parte seconda del Codice Ambiente, il Dlgs 152/2006.

L'entrata a regime delle novità sarà piena una volta fatti i sei decreti attuativi del Ministro dell'Ambiente (art. 25), in teoria entro 60 giorni, passati i 120 giorni per il recepimento regionale (21/11/2017), nominata la nuova commissione Via (90 giorni).

2.2.-Direttive europee sulla partecipazione e sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale

Ulteriori direttive europee sono state emanate in materia di partecipazione e di accesso del pubblico all'informazione ambientale, ponendosi pertanto ad integrazione e rafforzamento di alcuni concetti introdotti con la direttiva sulla VAS.

La Direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale richiede in particolare di individuare

ed offrire al pubblico opportunità effettive di partecipare alla preparazione, alla modifica o al riesame di piani e programmi. Il pubblico deve, inoltre, essere informato di ogni proposta relativa a strumenti di pianificazione o programmazione in materia di ambiente e deve conoscere le modalità e i soggetti cui potersi riferire per esprimere osservazioni o quesiti, prima dell'adozione degli strumenti stessi, in una fase, dunque, in cui le scelte finali di piano non sono ancora state definite. L'autorità competente ha poi l'obbligo di prendere in considerazione le osservazioni espresse dal pubblico, informando in merito alle decisioni adottate e ai motivi e alle considerazioni su cui le stesse sono basate.

La Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale è invece volta a garantire il diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e a definire condizioni e modalità operative per il suo esercizio, nonché a garantire che l'informazione stessa sia messa a disposizione del pubblico e diffusa in modo sistematico e progressivo. La diffusione dell'informazione si ottiene anche attraverso le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche, che la Direttiva promuove. Le autorità pubbliche sono tenute a rendere

disponibili e fruibili le informazioni ambientali in proprio possesso, garantendo la qualità dell'informazione e documentandone le modalità di raccolta, sistematizzazione ed elaborazione.

Lo Stato italiano ha recepito la direttiva mediante il *Decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 195, Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale,* volto a «garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio» ed a «garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione».

2.3 - Normativa nazionale relativa alla valutazione ambientale di piani e programmi.

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita a livello nazionale solo il 1 agosto 2007, con l'entrata in vigore della Parte il del D.Igs. 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*. I contenuti della Parte seconda del Decreto, riguardante le «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)>> sono stati integrati e modificati dal successivo D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, *Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*. Nel D.Lgs. 4/2008 si chiarisce che nel caso di piani soggetti a percorso di adozione e approvazione, la VAS deve accompagnare l'intero percorso, sia di adozione che di approvazione. Secondo il comma 1 dell'art. 7, i piani e programmi la cui approvazione è di competenza regionale o di altri enti locali sono sottoposti al percorso di valutazione ambientale secondo le disposizioni delle leggi

regionali. Alle norme regionali è demandata l'indicazione dei criteri con i quali individuare l'Autorità competente, che ha compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. Alle norme regionali è altresì demandata la disciplina per l'individuazione degli Enti locali territorialmente interessati e per l'individuazione dei Soggetti competenti in materia ambientale. La VAS, ai sensi del suddetto decreto, deve essere avviata contestualmente al processo di formazione del piano o programma (art. 11, comma 1) e deve comprendere: lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni, la decisione, l'informazione sulla monitoraggio. Anteriormente decisione il all'adozione all'approvazione del Piano o del Programma, decorsi i termini previsti dalla consultazione (art. 14), l'Autorità competente esprime il proprio parere motivato sulla base della documentazione presentata e delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati. li Decreto prevede, inoltre, che al termine del processo di VAS siano resi pubblici il piano o il programma adottato, la documentazione oggetto dell'istruttoria, il parere motivato espresso dall'Autorità competente ed una Dichiarazione di Sintesi in cui si illustrino le modalità di integrazione delle considerazioni ambientali e degli esiti delle consultazioni nell'elaborazione del Piano o Programma, nonché le ragioni delle scelte effettuate alla luce delle possibili alternative e le misure adottate in merito al monitoraggio.

2.4-Legge regionale lombarda n. 12/2005 e la valutazione ambientale di piani e programmi

La Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, che disciplina il governo del territorio lombardo, stabilisce, in coerenza con i contenuti della direttiva 2001/42/CE, l'obbligo di valutazione ambientale per determinati piani o programmi, finalizzata alla determinazione della sostenibilità delle azioni indicate dagli

strumenti medesimi. La VAS, secondo la legge regionale, deve evidenziare la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; deve individuare, inoltre, le alternative assunte nella elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione che devono essere recepite nel piano stesso. La valutazione ambientale è effettuata "durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione".

Ulteriore punto fondamentale della *Legge regionale di governo del territorio* è la partecipazione: il governo del territorio, infatti, deve essere caratterizzato da pubblicità e trasparenza delle attività di pianificazione e programmazione, dalla partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni ed anche dalla possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati.

In attuazione dell'art. 4 della L.R. 12/2005, la Regione ha elaborato gli *Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi*, deliberati dal consiglio regionale con D.C.R. n. 351 del 13 marzo 2007. Tali indirizzi, che costituiscono atto di riferimento per l'attuazione della Direttiva 2001/42/CE, contengono lo schema generale del processo metodologico - procedurale integrato di pianificazione e VAS.

Gli indirizzi forniscono l'indicazione riguardo alla stretta integrazione tra i processi di piano e di VAS, definendo in particolare: l'ambito di applicazione, le fasi metodologiche - procedurali della valutazione ambientale, i soggetti coinvolti, il processo di partecipazione integrato, il raccordo con le altre procedure ovvero le norme in materia di valutazione ambientale, di VIA e di Valutazione di incidenza, il sistema informativo lombardo per la VAS. I soggetti che partecipano alla VAS sono così individuati:

• il proponente, la pubblica amministrazione o il soggetto privato, che elabora il piano od il programma da sottoporre alla valutazione ambientale;

- l'autorità procedente, la pubblica amministrazione che attiva le procedure di redazione di valutazione del piano/programma; nel caso in cui il proponente sia una pubblica amministrazione, l'autorità procedente coincide con il proponente; nel caso in cui il proponente sia un soggetto privato, l'autorità procedente è la pubblica amministrazione che recepisce il piano o il programma, lo adotta e lo approva;
- l'autorità competente per la VAS, autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale, individuata dalla pubblica amministrazione, che collabora con l'autorità procedente/proponente nonché con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di curare l'applicazione della direttiva e dei presenti indirizzi;
- i soggetti competenti in materia ambientale, le strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionale, o con specifiche competenze nei vari settori, che possono essere interessati dagli effetti dovuti all'applicazione del P/P sull'ambiente;
- il pubblico, una o più persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus e delle Direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE.

La procedura di VAS è definita secondo una logica d'integrazione, tra il percorso di formazione del P/P e l'attività di valutazione ambientale dello stesso, ed è restituita, in forma sintetica, indicando le fasi del processo.

Attraverso la D.G.R. n. 6420 del 27 dicembre 2007, Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi — VAS (art. 4, 1.r. n. 12/2005; dcr n. 3512/2007), Regione Lombardia dispone nuove indicazioni per la conduzione di tale procedura. Attraverso questo documento vengono altresì recepite le indicazioni cogenti dettate da alcuni articoli del D.Igs. del 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, ad integrazione e modifica di alcuni aspetti riportati nei precedenti Indirizzi generali. La D.g.r. 6420/2007 e le successive D.G,R. n. 7110 del 18 aprile 2008, Valutazione

ambientale di piani e programmi — VAS — Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvato con deliberazione del consiglio regionale 13 marzo, n. VII/351, e D.G.R. n. 8950 del 11 febbraio 2009, Modalità per la valutazione ambientale dei Piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino irriguo (art. 4, 1.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007), introducono modelli di riferimento per la realizzazione della valutazione ambientale di piani e programmi specifici. Successivamente, con D.G.R. n. 10971 dei 30 dicembre 2009, Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi — VAS (art. 4, Lr. n. 1212005; d,c.r. n. 351/2007) — recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli, Regione Lombardia recepisce le indicazioni che la normativa nazionale ha prodotto con il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, modificando ed integrando gli aspetti procedurali e di contenuto esplicitati nei precedenti atti normativi regionali.

Con, D.G.R. n. 761 del 10 novembre 2010, Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi — VAS (art. 4, 1.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) — Recepimento delle disposizioni di cui al digs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle d.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971, Regione Lombardia recepisce le indicazioni che la normativa nazionale ha prodotto con il D.Lgs. n, 128 del 29 giugno 2010, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Infine, il Decreto dirigenziale, Direzione generale territorio e urbanistica, del 14 dicembre 2010, n. 13071, Approvazione della circolare

"L'applicazione della valutazione ambientale di Piani e Programmi — VAS nel contesto comunale", definisce le linee guida per i Comuni lombardi nell'espletamento delle procedure VAS.

Schema procedurale di Verifica di assoggettabilità a VAS

Elaborazione proposta variante e Rapporto preliminare



Messa a disposizione proposta variante e Rapporto preliminare



Conferenza di verifica (predisposizione parere)



Decisione circa l'assoggettabilità o meno al procedimento di VAS della proposta di variante

2.5 Il Rapporto preliminare

Il Rapporto preliminare ambientale contiene le informazioni ed i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'Allegato il della Dir. 2001/42/CE:

- "1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
 - in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre
 attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o
 attraverso la ripartizione delle risorse;
 - in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente

ordinati;

- la pertinenza dei piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
- 2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
 - carattere cumulativo degli effetti;
 - natura transfrontaliera degli effetti;
 - rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
 - entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
 - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
 - dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale."

Il quadro di riferimento conoscitivo, nei vari ambiti di applicazione, per la redazione del Rapporto preliminare è il Sistema Informativo Territoriale di Regione Lombardia.

Il Rapporto preliminare è redatto in osservanza di tutte le specifiche normative, procedurali e metodologiche di riferimento precedentemente citate (Dir. 2001/42/CE, d.lgs. 152/2006, d.igs. 4/2008, d.lgs. 128/2010, 1.r. 12/2005, d.g.r. 1681/2005, d.c.r. 351/2007, d.g.r. 761/2010).

3 - STRUTTURA DEL PROCESSO

Il percorso metodologico e procedurale relativo alla conduzione della verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale della proposta di variante è quello di seguito sintetizzato:

- 1. avvio del procedimento;
- 2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di

- informazione e comunicazione;
- 3. elaborazione del Rapporto preliminare comprendente una descrizione del P/P e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del P/P, facendo riferimento ai criteri dell'Allegato II della Direttiva;
- 4. messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;
- 5. convocazione conferenza di verifica;
- 6. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
- 7. messa a disposizione del pubblico delle conclusioni adottate.

L'Autorità procedente, d'intesa con l'Autorità competente, individua: i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare alla conferenza di verifica, le modalità di convocazione della conferenza di verifica, le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico e di pubblicizzazione delle informazioni.

Il Rapporto preliminare della proposta di P/P sarà depositato dall'Autorità procedente presso i propri uffici, e sarà reso disponibile e consultabile per almeno trenta giorni. L'Autorità procedente con l'Autorità competente comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati la messa a disposizione del Rapporto preliminare al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato entro trenta giorni dalla messa a disposizione.

La Conferenza di verifica viene convocata e, mediante apposito verbale, si esprime in merito al Rapporto preliminare. Della Conferenza viene predisposto apposito verbale.

L'Autorità competente per la VAS, d'intesa con l'Autorità procedente, esaminato il Rapporto preliminare della proposta di P/P e di determinazione

dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della Conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'll'Allegato II della Direttiva, si pronuncia non oltre novanta giorni sulla necessità di sottoporre il P/P al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso. La pronuncia è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico. In caso di non assoggettabilità alla VAS, l'Autorità procedente, nella fase di elaborazione del P/P, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica. L'adozione e/o approvazione del P/P dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web SIVAS e l'Autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate. Il provvedimento di verifica diventa parte integrante del P/P adottato e/o approvato.

4 - CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

Nel presente capitolo si descrivono le caratteristiche principali di quanto sviluppato nella progettazione di cui alla proposta di variante, al fine di determinare gli effetti ambientali connessi alla sua attuazione; per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla documentazione progettuale.

4.1 -Descrizione dell'intervento

Ambito 1 - L'area di intervento è ubicato nella zona sud-est del territorio del Comune di Solbiate Olona, in prossimità della strada SP 22, vicino all'area su cui insiste il Cimitero Comunale. L'accesso avviene dalla rotatoria esistente attraverso la nuova viabilità prevista in progetto. A sud, confina con un'area industriale, ed in parte con una zona residenziale, a nord con l'attuale area feste (di cui è prevista la dismissione a seguito ambito interventi in ambito 2) ad ovest con le aree a verde che circondano in cimitero comunale, ad est con insediamenti prevalentemente residenziali.

L'intervento proposto nell'ambito 1 è stato diviso in due lotti, la cui



divisione è puramente funzionale:

-"LOTTO A", avente destinazione commerciale, di superficie pari a 13.647,20 mq;

-"LOTTO B", avente destinazione residenziale, di superficie pari 17.017,40 mq.

Il "LOTTO A" si sviluppa in prossimità della Via dei Patrioti ed al suo interno è prevista la realizzazione di un edificio commerciale per l'insediamento di una media struttura di vendita del tipo supermercato misto (alimentare e non) con una Slp pari a 2.147 mq, una superficie coperta di 2.293,55 mq ed un'area di vendita pari a mq 1.499,35.

Il "LOTTO B" si sviluppa invece in prossimità di via Giuseppe Mazzini, verso il tessuto residenziale esistente; è infatti previsto per questo lotto una destinazione residenziale, nello specifico, il progetto prevede la realizzazione di 7 palazzine residenziali sviluppate su diverse altezze (da 2 a 3 piani fuori terra), una villetta singola ed un volume da edificare su lotto da cedere al Comune (area edificabile di mq 1851,16, Slp = mq 835,83), tutte integrate perfettamente nell'assetto urbano esistente, per un totale di 55 unità immobiliari.

Le palazzine residenziali verranno così suddivise in:

- n. 2 Palazzine residenziali "Tipologia A" composta ognuna da n. 8 unità immobiliari (n. 3 piani fuori terra) ed aventi ciascuna una S.l.p. pari a mq 1.025,27 ed una S.C. di mq 507,55;
- n. 2 Palazzine residenziali "Tipologia B" composta ognuna da n. 8 unità immobiliari (n. 2 piani fuori terra), ed aventi ciascuna una S.l.p. pari a mq 835,83 ed una S.C. pari a mq 450,88;

- n. 1 Palazzina comunale costituita da n. 8 unità immobiliari (n. 3 piani fuori terra) ed avente una S.l.p. pari a mq 835,83 ed una S.C. di mq 450,88;
- n. 1 Palazzina residenziale "Tipologia C", composta da n. 6 unità immobiliari (n. 3 piani fuori terra), avente una slp pari a mq 650,84 ed una S.C. di mq 341,67;
- n. 2 Villette quadrifamigliari composte ciascuna da n. 4 unità immobiliari (n. 2 piani fuori terra) ed aventi ciascuna una s.l.p. pari a mq 562,50 ed una S.C. di mq 442,09;
- n. 1 Villetta singola avente una slp di mq 119,35 ed una S.C. di mq 117,45.

Il totale della S.l.p. di progetto residenziale sarà pari a 6.453,20 mq per una superficie coperta totale di 3.711,04 mq.

I Parcheggi privati e pubblici del LOTTO A commerciale verranno realizzati a raso e si svilupperanno principalmente sul lato di ingresso dell'edificio commerciale verso Via dei Patrioti, per un totale di posti auto privati di n. 146 e totali posti auto pubblici di n. 87 (totale parcheggi commerciali n. 233).

I parcheggi privati del residenziale (n. 116) saranno tutti interrati tranne n. 4 posti auto che saranno posizionati a raso. Invece i parcheggi pubblici residenziali saranno n. 62 e posizionati tutti fuori terra.

I parametri urbanistici definiti Programma Integrato di Intervento, sono in variante rispetto al P.G.T. vigente. Nello specifico sono stati varianti gli indici e parametri dell'ambito Territoriali T3 contenuti nel PdR 12.0 - Piano delle Regole Titolo II capo III – Artt. 90-91-92- come segue:

Norme Tecniche P.G.T. Vigente (PdR 12.0 – Disciplina generale del PdR- art. 92)	Norme Tecniche P.I.I.		
Diritto Edificatorio = 0,21 mq/mq	Diritto Edificatorio = 0,30 mq/mq		
Indice edificabilità fondiaria			
massima = 0.30 mq/mq			
Superficie Coperta max = 0,30	Superficie Coperta max = 0,30		
mq/mq	mq/mq		
Altezza massima edifici = 7,50	Altezza massima edifici = 11,00		
	Come definita/rappresentata nelle		
	tavole n. 5 e n. 6 del P.I.I.		
Superficie filtrante = 30%	Superficie filtrante = 30%		

Dimensionamento del PII (Ambito 1) di mq 30.664,60

Dati di progetto

Superficie Lorda di Pavimento

Slp di progetto COMMERCIALE = 2.147,00 mq.

Slp di progetto RESIDENZIALE = 6.453,20 mq

Totale Slp di progetto = 8.600,20 mq

 $DE = mq \ 8.600, 20/30.664, 60 \ mq = 0.28046 < 0.30$

Superficie Coperta

Sc di progetto COMMERCIALE = 2.306,05 mq.

Sc di progetto RESIDENZIALE = 3.711,04 mq.

Sc parcheggi di possibile copertura futura = 990,00 mq.

Totale Sc di progetto = 7.007,09 mq < 9.199,38 mq (<30%)

Superficie filtrante (S.fil)

S. fil minima: $30 \% \text{ Sf} = 0.30 \times 30.664,60 = \text{mq} 9.199,38 \text{ mq}$

Verde pubblico commerciale = 985,48 mq

Verde privato commerciale = 2.103,83 mg

Verde pubblico residenziale = 2.612,05 mg

Verde privato residenziale = 4.438,72 mg

Totale superficie filtrante in progetto = 10.140,08 mq > 9.199,38 mq

Parcheggi ed aree standards

Per la verifica dei parcheggi (pubblici e privati) e delle aree standards sono stati utilizzati gli indici relativi al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del vigente PGT. In particolare i parcheggi pubblici/privati ed il verde pubblico/ privato sono stati verificati attraverso i seguenti articoli:

- Piano dei Servizi Art. 20 Fabbisogno aree standard;
- Calcolo superfici minime per servizi di interesse pubblico;
- Parcheggio pubblico;
- Aree per verde pubblico, sport, gioco, tempo libero;
- Piano delle Regole Art. 37_Indice di dotazione Parcheggi privati;
- Piano delle Regole Art. 38_Indice di dotazione Parcheggi privati ad uso pubblico;

- Legge Tognoli (Legge 122/1989);
- Fabbisogno aree standard (Art. 20 Piano dei Servizi).

LOTTO B - Residenziale:

Area parcheggi pubblici residenziale:

MINIMO RICHIESTI

$$0.20 \text{ mq/mq} \text{ di Slp} = 6.453,2 \text{ mq} \text{ x } 0.20 = 1.290,64 \text{ mq}$$

PREVISTI IN PROGETTO: 1.309,21 mq

$$1.309,21 \text{ mg} > 1.290,64 \text{ mg}$$

Verde pubblico residenziale:

MINIMO RICHIESTI:

$$0.40 \text{ mq/mq} \text{ di Slp} = 6.453,2 \text{ mq} \text{ x } 0.40 = 2.581,28 \text{ mq}$$

PREVISTI IN PROGETTO: 2.612,05 mg

$$2.612,05 \text{ mq} > 2.581,28 \text{ mq}$$

LOTTO A – Commerciale:

Area parcheggi pubblici commerciale:

MINIMO RICHIESTI:

$$0.60 \text{ mg/mg}$$
 di Slp = 2.147 mg x $0.60 = 1.288,2,64 \text{ mg}$

PREVISTI IN PROGETTO: 1.634,50 mg

$$1.634,50 \text{ mq} > 1.288,2 \text{ mq}$$

Verde pubblico commerciale:

MINIMO RICHIESTI:

$$0.40 \text{ mg/mg di Slp} = 2.147 \text{ mg x } 0.40 = 858.8 \text{ mg}$$

PREVISTI IN PROGETTO: 985,48 mg

Indice di dotazione parcheggi privati (art. 37 Piano delle regole):

SUPERFICIE MINIMA PARCHEGGI PRIVATI: la superficie minima di parcheggi privati è determinata nella misura di 1/3 della superficie lorda di pavimento prevista da progetto.

LOTTO A - Commerciale:

MINIMO RICHIESTI:

2.147 mq x 1/3 = 715 mq (comprese aree di manovra)

PREVISTI IN PROGETTO: 2.659,58 mq > 715 mq

LOTTO B - Residenziale :

MINIMO RICHIESTI:

6.453,20 mq x 1/3 = 2.151,06 mq (comprese aree di manovra)

PREVISTI IN PROGETTO: 3.595,91 mg > 2.151,06 mg

N. MINIMO DI PARCHEGGI PRIVATI:

LOTTO A - Commerciale:

2 posti auto ogni 30 mq di Slp = $2.147 / 30 = 72 \times 2 = 144 \text{ posti}$ auto

PREVISTI IN PROGETTO: 146 posti auto > 144 posti auto

LOTTO B- Residenziale:

2 posti auto ogni unità immobiliare $= 55 \times 2 = 110$ posti auto necessari

PREVISTI IN PROGETTO: 116 posti auto > 110 posti auto

Indice di dotazione parcheggi privati di uso pubblico (Art. 38 del Piano delle Regole):

LOTTO A - Commerciale:

1 posti auto ogni 25 mq di Slp = 2.147 / 25 = 85.88 = 86 posti auto

PREVISTI IN PROGETTO: 88 posti auto > 86 posti auto

LOTTO B - Residenziale:

1 posti auto ogni unità immobiliare: 55 (u.i.) x 1 = 55 posti auto

PREVISTI IN PROGETTO: 62 posti auto > 55 posti auto

Legge Tognoli (122 del 1989)

Gli spazi per parcheggi devo essere in misura non inferiore ad 1 metro quadrato per ogni 10 mc di costruzione.

LOTTO B - Residenziale:

mc/10=1.935,96 mq/12,5 mq=155 p.a. min. necessari

PREVISTI IN PROGETTO: 62 pubblici + 116 privati = 178 posti auto

178 posti auto > 155 posti auto

LOTTO A - Commerciale:


Slp
$$2.147 \text{ mq} - V = 10.735$$

mc/10 = 1.073,5 mq/12.5 mq = 86 p.a. min. necessari

PREVISTI IN PROGETTO: 87 pubblici + 146 privati = 233 p.a.

233 posti auto > 86 posti auto

Ambito 2 - L'area di intervento è ubicato nella zona nord-ovest del territorio del Comune di Solbiate Olona, a circa 500 ml dalla strada SP 2, adiacente, a sud, all'area su cui insiste il Centro Sportivo/ricreativo Comunale. L'accesso avviene dalla rotatoria esistente lungo Via dei Ronchi e la Via Ortigara. A sud-est ed a nord-ovest, confina con un'ampia zona agricola.



4.2 - Piani e Programmi

L'insieme dei piani e dei programmi che sovraintendono e governano le azioni territoriali del contesto in esame rappresentano il quadro pianificatorio e programmatico con cui si confrontano le azioni proposte.

L'analisi è finalizzata a stabilire la rilevanza del P/P e la sua relazione con gli altri piani o programmi considerati, con particolare attenzione alle tematiche ambientali. I piani territoriali considerati per le verifiche di congruità delle previsioni relative al comparto territoriale in esame sono i seguenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Varese;
- Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Varese;
- Piano di Governo del Territorio del Comune di Solbiate Olona.

Si precisa che le previsioni di cui alla presente proposta risultano conformi a quanto già previsto dallo strumento urbanistico comunale vigente che era stato valutato ambientalmente compatibile sotto il profilo della pianificazione nell'ambito del procedimento di VAS cui era stato assoggettato; il relativo Rapporto ambientale, supportato dal positivo Parere motivato delle Autorità competente e procedente, aveva già approfondito l'analisi di coerenza esterna del piano rispetto alla pianificazione e programmazione di scala territoriale, dimostrandone la congruenza. Si ha, pertanto, che anche le azioni previste per l'area in esame sono state ritenute coerenti alle disposizioni sovraordinate.

4.2.1 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Varese.


L'Amministrazione provinciale di Varese ha approvato il proprio Piano Territoriale di Coordinamento con d.c.p. n. 27 del 11 aprile 2007. L'avviso di definitiva approvazione del piano è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie inserzioni e concorsi, n. 18 del 2 maggio 2007.


Il PTCP si pone quale quadro di insieme delle politiche territoriali, basato sullo sviluppo di alcuni temi fondamentali che interagiscono tra di loro, quali:

- il sistema paesistico-ambientale;
- il sistema infrastrutturale;

- il sistema insediativo;
- il sistema della pianificazione urbanistica;
- il sistema socio-economico.

Al fine di verificare la compatibilità del progetto in esame con le previsioni di cui al PTCP sono stati esaminati gli elaborati cartografici allegati al Piano. Tale analisi non evidenzia alcun vincolo vigente sull'ambito in esame ed esclude situazioni di pericolosità associate a processi evolutivi in atto.





4.2.2 - Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Varese


Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di Varese, redatto ai sensi dell'articolo 47, comma 2, della Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31 e secondo i criteri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 24 Luglio 2008 n. 7728, è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 25 gennaio 2011 n. 2.

Il PIF è lo strumento utilizzato dalla Provincia per delineare gli obiettivi di sviluppo dei settore silvopastorale e le linee di gestione di tutte le proprietà forestali, private e pubbliche. Il piano è stato redatto con la finalità di approfondire le conoscenze ed organizzare le proposte di intervento nel territorio provinciale esterno al perimetro di Comunità Montane, Parchi e Riserve Regionali ovvero per le aree che da un punto di vista della normativa forestale (1.r. 31/2008) sono di competenza della

Amministrazione Provinciale. Il PIF rientra quindi nella strategia forestale regionale, quale strumento capace di raccordare, nell'ambito di camparti omogenei, le proposte di gestione, le politiche di tutela del territorio e le necessità di sviluppo dell'intero settore.

Il PIF ha validità quindicennale e riguarda il periodo 2011-2026 e, nel caso della provincia di Varese, rappresenta il Piano di Settore per il territorio di competenza del PTCP per le tematiche di gestione forestale. L'ultimo aggiornamento del PIF, per effetto di rettifiche e adeguamenti approvati, è stato eseguito nel mese di agosto 2016,

Come si osserva dalla figura seguente, per gli ambiti di progetto non interessa alcun elemento censito nel PIF.




Elaborazione dal Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Varese.

4.2.3 - Piano di Governo del Territorio del Comune di Solbiate Olona

Le aree in oggetto sono classificate dal vigente P.G.T. come segue:

- Ambito 1: Ambito territoriale T3 sistemi insediativi ordinari. Artt. 90-91 92 della Disciplina Generale del Piano delle Regole;
- Ambito 2: Piano dei Servizi (Pds 9.0): Localizzazione del Piano dei Servizi
 Servizi Previsti (PdS 11).




PGT Vigente - Piano della Regole

Il fine della presente procedura di variante è quella di consentire alla società proponente di poter realizzare una struttura commerciale (media struttura di vendita) nonché nuovi corpi edilizi a destinazione prevalentemente residenziale. La società proponente inoltre, nell'ambito 2, andrà a realizzare, un primo lotto funzionale, che prevede la nuova area feste del comune. Area feste oggi localizzata in zona centrale e contornata da

residenza.



Carta dei vincoli sovraordinati



Carta dei vincoli amministrativi

La verifica dei vincoli, sia amministrativi che ambientai, previsti dal PGT ha avuto

esito negativo per entrambi gli ambiti di intervento.

5 - VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI

Sono di seguito delineati i principali e potenziali effetti attesi sulle componente ambientali considerate, producibili dalle azioni delineate dalla proposta di P/P, al fine di verificarne la portata.

5.1 - Suolo, sottosuolo


Le trasformazioni previste non introducono nuovo consumo di suolo agricolo in conformità con quanto disciplinato dalla L.r. 28 novembre 2014, n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato" (BURL n. 49, suppl. del 01 dicembre 2014), in quanto l'area interessata da tale procedura rappresenta di fatto già sedime dove è prevista una trasformazione urbanistica da parte dello strumento di governo del territorio vigente.

E' stato infine verificato come non vi siano vincoli legati all'applicazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), adottato con deliberazione n. 4 nella seduta del 17 dicembre 2015 ed approvato con deliberazione n. 2 del 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, di recepimento della Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; di seguito, stralcio della mappa di pericolosità da alluvioni dell'Olona.

In ultima analisi, dall'esame della cartografia di cui alla componente geologica allegata al PGT, si desume come l'area di intervento non sia interessata da vincoli di natura idrogeologica e/o geotecnica; l'area di interesse insiste su terreni con caratteristiche geotecniche medie o buone (classe di fattibilità

geologica 1, ovverosia senza particolari limitazioni). Si tratta di aree che "non presentano particolari limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso e per le quali deve essere direttamente applicato quanto prescritto dalle Norme Tecniche per le costruzioni, di cui alla normativa nazionale".

Tali indicazioni sono integrate da quelle derivanti dalle analisi del rischio sismico di cui di cui si rimanda alle specifiche relazioni (classe di pericolosità "Z4a") Sul territorio comunale di Solbiate Olona si rileva la presenza di due stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105, "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" (Gli Serie Generale n. 161 del 14 luglio 2015 - Suppl. Ordinario n. 38)4; la relativa distanza di danno cartografata nella tavola dei vincoli **non interessa** le aree in esame.



Carta dei vincoli amministrativi

5.2 - Biodiversità

L'ambito di progetto **non afferisce** ai territori tutelati del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Medio Olona, l'unica area protetta che insiste sul territorio comunale di Solbiate Olona; non si rilevano interferenze con alcun elemento della rete ecologica europea "Natura 2000" (Siti di Importanza Comunitaria — SIC, istituiti ai sensi della "direttiva Habitar (Direttiva 92143/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche) e Zone di Protezione Speciale — ZPS, di alla "direttiva Uccelli" Direttiva 791409/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici (oggi sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE).

5.3 – Paesaggio

Le aree di progetto

Per l'analisi dei vincoli paesistici ci si è confrontati con il Sistema Informativo dei Beni e Ambiti paesaggistici (SIBA) che, realizzato da Regione Lombardia, costituisce un'approfondita ricognizione dei cosiddetti "vincoli paesaggistici" (vincoli ex I. 1497/39 ed ex I. 431/85), oggi normati dal d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Il SIBA prende in considerazione le seguenti componenti informative:

- o bellezze individue d.igs. 42/04, art. 136, comma 1, lettere a) e b);
- o bellezze d'insieme d.lgs. 42/04, art. 136, comma 1, lettere c) e d);
- o ambiti di particolare interesse ambientale Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), artt. 17 e 18 delle norme di attuazione;
- o territori contermini ai laghi d.lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lettera b);
- o fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde d.lgs. 42/04, art. 142.

Il progetto, sia ambito 1 che 2, non è interessato dai vincoli sopraindicati

Si procede ora ad effettuare una valutazione degli eventuali impatti sul contesto paesistico in cui si inserisce il progetto in esame, ai sensi della normativa regionale vigente in materia (Regione Lombardia, d.g.r. n. 11045/2002 e d.g.r. n. 2727/2011).

Il metodo consente di individuare in primo luogo la sensibilità del sito di intervento e, quindi, l'incidenza del progetto proposto; dalla loro combinazione deriva l'impatto paesistico delle opere esaminate.

Il giudizio complessivo circa la sensibilità di un paesaggio tiene conto di tre differenti modi di valutazione, sia a scala sovralocale che locale:

- morfologico-strutturale;
- vedutistico;
- simbolico.

Il PGT individua per entrambi gli ambiti una classe II si sensibilità paesaggistica.

In allegato in modello compilato in applicazione della metodologia di cui si è detto.

In conclusione, si ritiene che il valore attribuibile all'impatto paesistico del progetto risulta sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza.

6.4 - Inquinamento elettromagnetico

L'inquinamento elettromagnetico, o elettrosmog, è prodotto da radiazioni non ionizzanti con frequenza inferiore a quella della luce infrarossa. Le radiazioni non ionizzanti si dividono in radiazioni a bassa e ad alta frequenza; la normativa riguardante la tutela della popolazione dagli effetti dei campi elettromagnetici disciplina separatamente le basse frequenze (elettrodotti) e le alte frequenze (impianti radiotelevisivi, ponti radio, stazioni radio base per la telefonia mobile, ecc.).

Le radiazioni considerate non ionizzanti sono quindi le seguenti:

- campi elettrici e magnetici statici (0 Hz);
- campi elettrici e magnetici a frequenza estremamente bassa (inferiore ai 300 Hz);
- radiofrequenze (da 300 Hz a 3 x 10⁹ Hz);
- microonde (da 3×10^9 Hz a 3×10^{11} Hz);
- radiazione infrarossa (da 3 x 10¹¹ Hz a 4 x 10¹⁴ Hz);
- radiazione visibile (da 4×10^{14} Hz a 7.5×10^{14} Hz),

L'emissione di radiazioni a bassa frequenza (da 0 Hz a 105 Hz) è dovuta principalmente al funzionamento di elettrodotti, che generano campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete di 50 Hz.

Le radiazioni ionizzanti sono invece le seguenti:

- ultravioletta (da 7,5 x 10^{14} Hz a 3 x 10^{16} Hz);
- raggi X (da 3×10^{16} Hz a 3×10^{18} Hz);
- raggi gamma (da 3 x 10¹⁸ Hza 10²⁸ Hz).

La normativa di riferimento è costituita da:

- Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 16 gennaio 1991, "Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne";
- Legge 22 febbraio 2001, n. 36, "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", a mezzo del D,P.C.M. 08 luglio 2003;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003,
 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

Ad oggi, sul territorio comunale di Solbiate Olona insistono alcune sorgenti di elettrosmog per cui sono stati quindi stabiliti dalla normativa vigente in materia, i valori limite di esposizione per la popolazione. L'Allegato 8 (Ambito 1) è stato valutato l'emissione a seguito della localizzazione delle sorgenti ad alta frequenza (impianti radiotelevisivi e per la telefonia mobile) presenti nel indagato (fonte: CAtaSto informatizzato comparto impianti TELecomunicazione e radiotelevisione CASTEL; ARPA Lombardia). L'analisi dei risultati, per l'ambito 1, è stata effettuata secondo un criterio di valutazione a favore della sicurezza parametrando tutte le misure rilevate con i livelli di riferimento indicati dal DPCM 08/707/2003, i quali risultati risultano conformi ed inferiori a quelli raccomandati dall'ICNIRP per le protezioni dei lavoratori e della popolazione. Per l'ambito 2 non sono presenti sorgenti di elettrosmog.

Le aree di intervento (Ambito 1 e 2) non sono attraversata da tracciati di elettrodotti.

Nel progetto in esame non sono previsti interventi che possano generare impatti di tipo elettromagnetico. Lo sviluppo dei progetti impiantistici si considera che dovrà avere, tra gli altri, l'obiettivo di raggiungere i limiti fissati dal DPCM 8 luglio 2003 in merito alla protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete generati dagli elettrodotti (intesi questi ultimi come insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione secondo la Legge 22 febbraio 2001, n. 36, Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Inoltre, poiché l'installazione di stazioni radio è soggetta ad iter autorizzativo comunale ed al parere tecnico di ARPA per la verifica dei

limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, si presume che per gli effetti prodotti da sistemi afferenti alle nuove costruzioni, l'ininfluenza sulla popolazione ivi residente verrà affrontata di volta in volta, per ogni caso specifico.

5.5 - Aria e rumore

Gli effetti producibili sulle componenti in esame sono per lo più riconducibili al funzionamento degli impianti previsti ed al traffico attratto/generato dagli insediamenti.

Le valutazioni acustiche effettuate su entrambi gli ambiti di intervento portano a concludere

Ambito 1: "Non si rilavano particolari condizioni ostative da un punto di vista acustico"

Ambito 2: si riporta le conclusionali dello specifico studio:

- → Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di progetto nell'area attrezzata a feste sono state formulate le seguenti ipotesi ed analisi,
 - La fonte di emissione sonora primaria è concentrata in un punto preciso (il Palco spettacoli e relativo pubblico);
 - La sorgente, per sua natura, ha livelli variabili di emissioni sonore (a seconda del tipo di evento/spettacolo, di impianti previsti, della tipologia di pubblico in funzione dello spettacolo ecc.);

Si prevede per l'area l'obbligo per tutte le manifestazioni di assoggettare ad apposito Limitatore sull'impianto nonché con apposito regolamento l'utilizzo dell'area ed i periodi (giorni/orari) seguendo le indicazioni espresse in sede di valutazione.

6 - CONCLUSIONI

L'analisi della sostenibilità delle scelte di Piano si fonda sulla valutazione delle azioni da esso espresse rispetto alle criticità/potenzialità individuate dall'analisi dello stato di fatto e della stima degli effetti producibili sul territorio, descritti nelle parti precedenti del presente documento.

Dalle considerazioni esposte è possibile evincere il grado secondo cui la

proposta di Piano esaminata interagisce con lo stato di fatto delle componenti ambientali. In particolare, si è esplicitata la capacità dell'intervento di non produrre effetti significativamente negativi sull'ambiente e quindi di come risultino assenti anche impatti negativi residui.

Gli interventi in esame risultano coerenti con la pianificazione locale e sovralocale.

La sostenibilità dell'intervento è quindi garantita dalla contestualizzazione delle trasformazioni rispetto allo stato di fatto, attraverso l'ottimizzazione delle scelte progettuali in funzione del contesto territoriale presente.